

Avv. Massimo Roselli
c/o Avv. CRISTIANA BOCCHI
Via Merano, 3A-4
10121 GENOVA
Tel. 010/5741111 - Fax 010/6012175



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

n. 2014 - P.G. 18/2010
n. 1807 - 10/10
n. 1143 - Cron.
Data: 19/11/2010

Originali

Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, Giudice monocratico dott. Marcello Basilipo
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

[redacted] nata a Genova, ivi elettivamente domiciliato, nella v. [redacted] presso lo
studio dell'avv. C. Bocchi, e rappresentato e difeso dall'avv. M. Pistilli, del Foro di Viterbo, come
da procura a margine del ricorso
RICORRENTE

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro *pro-
tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ha
eletto domicilio, in Genova, v.le delle Brigate Partigiane 2
CONVENUTO

Conclusioni per il ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione,
accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dalla sig.
[redacted] alle dipendenze del Ministero resistente;
dichiarare il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale retributiva e a percepire,
pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
condannare il Ministero della Pubblica Istruzione alla corresponsione delle differenze stipendiali
maturate dalla parte ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin
da ora, antistatario".

Conclusioni per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare il
ricorso *ex adverso* proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque prescritto per le
differenze retributive anteriori il quinquennio dalla notifica del ricorso. Con il favore delle spese e
dei compensi legali".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'anzianità maturata, per il cumulo dei periodi lavorati in esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione col Ministero convenuto, ed al trattamento economico più elevato che ne consegue.

La causa è stata decisa dopo il vano tentativo di conciliazione, non essendovi necessità di attività istruttoria.

Non v'è contestazione da parte convenuta su periodi, numero e successione dei contratti a termine stipulati col ricorrente; essi sono peraltro documentati dai certificati di servizio rilasciati dagli istituti scolastici presso cui ha prestato l'attività [all. 2 al ricorso].

E' pertanto dimostrato che tra le parti sono intercorsi i seguenti contratti:

- dal 16.12.99 al 30.6.2000;
- dal 21.9.2000 al 31.8.2001;
- dal 24.9.2001 al 23.10.2001;
- dal 24.10.2001 al 30.6.2002;
- dall'1.9.2002 al 31.8.2003;
- dall'1.9.2003 al 31.8.2004;
- dall'1.9.2004 al 31.8.2005;
- dall'1.9.2005 al 31.8.2006;
- dall'1.9.2006 al 31.8.2007;
- dall'1.9.2007 al 31.8.2008;
- dall'1.9.2008 al 31.8.2009;
- dall'1.9.2009 al 30.6.2010.

Il servizio è stato prestato nella qualità di collaboratore scolastico. Va precisato che le certificazioni - la finale risalendo al 13.4.2010 - non possono dare prova dell'effettiva prosecuzione dell'ultimo rapporto fino alla scadenza prefissata del termine. Ma anche questa circostanza non è, come detto, contestata.

Parte ricorrente ritiene la descritta situazione del tutto equiparabile a quella dei colleghi a tempo indeterminato impiegati negli stessi anni scolastici e lamenta pertanto che, a differenza loro, gli sia negato il diritto agli scatti retributivi di anzianità. Ai sensi dell'art. 79 CCNL di comparto, la progressione economica compete al personale scolastico con la maturazione dell'anzianità di servizio prestato. Ai dipendenti a tempo determinato è invece applicato con ogni contratto ancora il trattamento iniziale, valorizzandosi il fatto che essi non rientrino tra il personale di ruolo, così come prevedevano gli artt. 53 l. 312/80 e 526 d. lgs 297/94 (cd. testo unico per la scuola).

Non è controverso tra le parti il fatto che al personale A.T.A., in cui rientra parte ricorrente, siano applicate le stesse regole, sulla base d'una prassi consolidata.

Sarebbe però illegittima questa disparità di trattamento, poiché, nei periodi lavorati, la posizione del personale precario sarebbe del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

Il carattere discriminatorio della soluzione adottata è invece negato dal Ministero convenuto, sul presupposto dell'esistenza di ragioni oggettive che la giustificano e che risiederebbero nell'appartenenza o meno al ruolo del personale scolastico: non rientrandovi, i dipendenti a tempo determinato sarebbero inseriti in un diverso sistema di reclutamento, che valorizza comunque l'anzianità di servizio acquisita ed è finalizzato o all'assunzione definitiva o all'attribuzione d'incarichi di supplenza annuale e temporanea.

Alla luce delle contrapposte posizioni difensive il ricorso è da ritenersi fondato.

La disamina dei contratti stipulati tra le parti rende evidente come, cumulati tra loro, i rispettivi rapporti di lavoro si siano succeduti senza rilevante soluzione di continuità, sì da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico. Durata e frequenza delle prestazioni non differiscono in fatto da quelle dell'omologo personale assunto a tempo indeterminato.

La cosiddetta contrattualizzazione economica del rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici - oggi racchiusa negli artt. 2, terzo comma, e 45, primo comma d. lgs 165/2001 - ha conferito all'atto negoziale collettivo il carattere di fonte di normazione primaria del rapporto stesso; gli è così riconosciuta un'efficacia derogatoria, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, delle norme di legge previgenti che riconoscessero emolumenti al personale diverso da quello di cui all'art. 3 dello stesso testo unico del 2001.

La difesa attrice ha invocato in proposito uno specifico precedente della Corte di Giustizia dell'Unione europea [Corte giust. 13 settembre 2007, causa c-307/05, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud]. Essa si è espressa nella circostanza sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, di una norma interna che esclude il personale sanitario a tempo determinato dagli scatti retributivi triennali riconosciuti invece ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato.

La clausola vieta l'applicazione di trattamenti deteriori per i lavoratori a termine, determinati dal *"solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*.

Dunque, pur se riferita ad una legislazione e ad un comparto lavorativo differenti, la concreta fattispecie esaminata nella sentenza del 13.9.2007 dei giudici europei è evidentemente del tutto analoga a quella in esame.

La Corte europea si è più volte pronunciata nel senso dell'applicabilità delle prescrizioni della direttiva 99/70 e dell'accordo quadro ai rapporti di lavoro con amministrazioni pubbliche [cfr., tra le altre, Corte giust. 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler, e 7 settembre 2006, c-53/04, Marrosu e Sardino]. Il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto preciso al punto da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale [Corte giust. 15 aprile 2008, causa c-268/06, Impact].

Nella decisione del 13.9.2007, premesso che la direttiva 1999/70 trova applicazione verso tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite in un rapporto d'impiego a tempo determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro (p. 28), la Corte dell'Unione ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto nell'accordo quadro - principio di diritto sociale comunitario - possa essere interpretato restrittivamente (p. 38).

Tale lettura è invece dovuta per le materie che l'art. 137, n. 5, Trattato CE riserva alla disciplina delle parti sociali dei singoli Stati membri e tra le quali è la "retribuzione", sicché questa norma *"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"* (p. 42).

In questo quadro il concetto di *"condizioni di impiego"* di cui alla citata clausola 4.1 va letta *"nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella .. che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato"* (p. 48).

Esaminando a questo punto la nozione di *"ragioni oggettive"* di cui alla clausola 4.1, la Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull'identica locuzione contenuta nella successiva clausola 5.1, lett. a) dell'accordo quadro, e posta a giustificazione del rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a termine [cfr. in particolare, Corte giust., 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler]. Al pari di quest'ultima, anche la prima va riferita a circostanze *"precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.."* (p. 53-58). Tali requisiti non sono soddisfatti da una disposizione nazionale, generale ed astratta, di fonte legislativa o negoziale, che stabilisca la disparità di trattamento (p. 57).

Di conseguenza per la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.

La sussistenza di una siffatta statuizione fa cessare l'obbligo di rinvio pregiudiziale per un caso analogo; la sua portata interpretativa ha per sua natura effetti vincolanti nell'ordinamento degli Stati membri [tra le altre, Cass., sez. 28 aprile 2004, n. 8135]; è quanto si può ormai desumere anche dall'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010: *"Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente"*.

La decisione esaminata impedisce dunque di ravvisare nelle fonti legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti del ricorrente, in quanto titolare di contratto a tempo determinato. Il Ministero convenuto ritiene che la *ratio* del diverso trattamento economico sia da ravvisarsi nella sua appartenenza al personale non di ruolo.

Ma la specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto maturata (cfr. gli artt. 399 segg. t.u., come modificato ex l. 124/99, e 4 della stessa l. 124/99). Non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine, tenendo conto dei rapporti pregressi ed applicando gli scatti allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.

V'è anzi un'intrinseca contraddizione nella tesi difensiva del Ministero che, da un lato, valorizza il tempo lavorato ai fini dell'eventuale immissione in ruolo dei dipendenti precari, ma, dall'altro, vi nega rilevanza sul piano economico.

S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia [cfr. già, tra le altre, Corte giust. 10 aprile 1984, c-14/83, Van Colson e Kaman, 13 novembre 1990, c-106/89, Marleasing e, più di recente, 4 luglio 2006, c-212/04, Adeneler e altri].

Di conseguenza la disciplina interna e, in particolare, l'art. 79 CCNL di comparto vanno intese nel senso di includere nella progressione professionale così prevista per il personale scolastico anche i lavoratori del settore che abbiano lavorato per l'Amministrazione con più contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.

Si deve dichiarare in definitiva il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio con conseguente condanna del MIUR a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio.

Conformemente alla statuizione contenuta nella sentenza del 27 marzo 2003, n. 82, della Corte costituzionale, sulle somme così dovute al ricorrente vanno applicati, dalle singole scadenze e fino al saldo, i soli interessi legali – non anche la rivalutazione monetaria – ai sensi dell'art. 22, comma trentasei, l. 724/94.

Le spese di lite seguono comunque la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore, che se n'è dichiarato anticipatore. La misura determinata è da intendersi comprensiva della percentuale forfetaria (12,5%) prevista per spese generali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente alla progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio e,

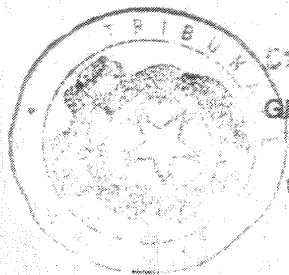
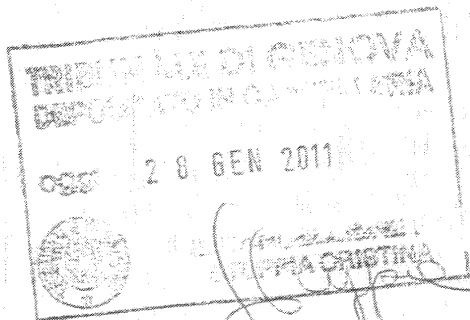
per l'effetto, condanna il Ministero dell'economia, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*, a corrisponderle in misura maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalle singole scadenze al saldo.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre a IVA e cpa, con distrazione a favore dell'avv. M. Pistilli.

Riserva il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta.

Genova, 16 dicembre 2010

IL GIUDICE
Marcello Basilico



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GENOVA, il 16/02/2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi DE ROSA